

COMMISSIONE VI
FINANZE E TESORO

XLIX.

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 10 FEBBRAIO 1960

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE MARTINELLI

INDICE		PAG.
Congedo:	PAG.	
PRESIDENTE	600	
Comunicazione del Presidente:		
PRESIDENTE	600	
Proposta di legge (Rinvio della discussione):		
ANGIOY ed altri: Concessione di una pensione straordinaria a vita ai decorati di Medaglia d'oro al Valor Militare. (1455)	600	
PRESIDENTE	600	
FALETRA	600	
TESAURO, <i>Sottosegretario di Stato per il tesoro</i>	600	
Proposta di legge (Discussione e approvazione):		
DAL CANTON MARIA PIA ed altri: Agevolazioni ed esenzioni fiscali in favore dell'Ente nazionale sordomuti. (<i>Modificata dalla V Commissione permanente del Senato</i>). (1022-B)	600	
PRESIDENTE	600, 601, 602, 603, 604, 605	
TREBBI	601	
PASSONI	602, 604	
Valsecchi, <i>Sottosegretario di Stato per le finanze</i>	602, 604	
MARZOTTO	603, 605	
FALETRA	604	
Proposte di legge (Discussione e rinvio):		
COLLEONI ed altri: Diritto di opzione per la pensione di guerra ai titolari di rendite I. N. A. I. L. per causa di eventi bellici. (227);		
		VILLA RUGGERO ed altri: Conversione in pensione di guerra delle rendite corrisposte per causa di guerra da Istituti assicuratori infortuni sul lavoro. (938);
		NICOLETTO ed altri: Facoltà di opzione per la pensione di guerra ai titolari di rendita I. N. A. I. L. o di Enti similari per causa di eventi bellici. (1473)
		PRESIDENTE 605, 607, 609, 610
		CASTELLUCCI, <i>Relatore</i> 606, 607
		TESAURO, <i>Sottosegretario di Stato per il tesoro</i> 607, 608, 609, 610
		ANGELINO PAOLO 607, 608, 610
		FALETRA 607, 608
		PRETI 609, 610
		BUTTE: Modifica della legge 31 marzo 1955 n. 176, concernente agevolazioni fiscali all'Ente nazionale assistenza agenti e rappresentanti di commercio (E. N. A. S. A. R. C. O.). (1519) 610
		PRESIDENTE 610, 612, 613, 614
		Valsecchi, <i>Sottosegretario di Stato per le finanze</i> 611
		PRETI 612
		BIMA 612, 613
		ANGELINO PAOLO 612
		NAPOLITANO FRANCESCO 614
		TREBBI 614
		Proposta di legge (Seguito della discussione e rinvio):
		SOLIANO ed altri: Esenzione dall'imposta di bollo degli atti, documenti e scritti necessari per l'ammissione alle scuole medie inferiori. (1264) 614
		PRESIDENTE 614, 615, 616, 617
		CURTI AURELIO, <i>Relatore</i> 614, 616

III LEGISLATURA — SESTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 10 FEBBRAIO 1960

	PAG.
VALECCHI, <i>Sottosegretario di Stato per le finanze</i>	615, 616, 617
SOLIANO	616
RESTIVO	616
FALETRA	616, 617
ANGELINO PAOLO	617
Votazione segreta:	
PRESIDENTE	617

La seduta comincia alle 9,30.

LONGONI, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(È approvato).

Congedo.

PRESIDENTE. Comunico che è in congedo il deputato Mitterdorfer.

Comunicazione del Presidente.

PRESIDENTE. Comunico che interviene alla seduta, senza voto deliberativo, il deputato Soliano, per la discussione della sua proposta di legge n. 1264 oggi all'ordine del giorno.

Rinvio della proposta di legge d'iniziativa dei deputati Angioy ed altri: Concessione di una pensione straordinaria a vita ai decorati di Medaglia d'oro al valor militare (1455).

PRESIDENTE. In assenza del presentatore onorevole Angioy, proporrei il rinvio della discussione della proposta di legge n. 1455: « Concessione di una pensione straordinaria a vita ai decorati di Medaglia d'oro al valor militare ».

FALETRA. Non vorrei entrare nel merito ma essendovi una proposta di legge d'iniziativa dell'onorevole Longo ed altri riguardante la stessa materia mi domando se non sarebbe il caso di abbinarle.

PRESIDENTE. Terrò allora in sospenso, per un ragionevole periodo di tempo, la discussione della proposta di legge n. 1455; contemporaneamente l'onorevole Longo chieda che venga svolta la sua proposta.

FALETRA. Vorrei pregare l'onorevole Presidente di intervenire presso la Presidenza della Camera perché ponga il provvedimento all'ordine del giorno.

PRESIDENTE. Non posso essere, personalmente, il portatore di esigenze di presentatori di proposte di legge. È l'onorevole Longo che deve chiedere lo svolgimento della sua proposta.

FALETRA. La Commissione sa che vi è un'altra proposta di legge e non vorremmo poi che, per questo motivo, si interrompesse la discussione.

TESAURO, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. La discussione deve essere rinviata per un motivo assorbente: la V Commissione si è fermata sulla copertura del provvedimento.

PRESIDENTE. Farò presente alla Presidenza della Camera che mi sembra opportuno che l'esame della proposta di legge n. 1455 venga fatto unitamente a quello della proposta di legge Longo ed altri, rivolgendo quindi la preghiera di mettere questo secondo provvedimento, all'ordine del giorno.

FALETRA. Ringrazio il Presidente per l'accoglimento della mia proposta.

Discussione della proposta di legge d'iniziativa dei deputati Dal Canton Maria Pia ed altri: Agevolazioni ed esenzioni fiscali in favore dell'Ente nazionale sordomuti (Modificata dalla V Commissione permanente del Senato (1022-B)).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione della proposta di legge d'iniziativa dei deputati Dal Canton Maria Pia, Romanato, Martinelli, Lucifredi, Negroni, Russo Spina, Bontade Margherita e Sammartino: « Agevolazioni ed esenzioni fiscali in favore dell'Ente nazionale sordomuti ».

Il provvedimento, già approvato dalla nostra Commissione, è stato modificato dalla V Commissione del Senato.

Riferirò io stesso, brevemente, sulle modifiche che il Senato ha ritenuto apportare al testo quale era stato da noi approvato.

Esso era composto da un articolo unico il cui primo comma non ha subito modifiche. Il secondo comma, invece, dalla nostra Commissione approvato nel seguente testo: « Sono estese ad esso e fino al 31 dicembre 1962 tutte le agevolazioni previste dall'articolo 4 della legge 13 aprile 1953, n. 337 » è stato così modificato: « Sono estese ad esso e fino al 31 dicembre 1960 tutte le agevolazioni previste dall'articolo 4 della legge 13 aprile 1953, n. 337 ».

Il Senato ha ridotto quindi il termine dalla nostra Commissione approvato, dal 31 dicembre 1962 al 31 dicembre 1960.

La discussione svoltasi presso la Commissione V del Senato può essere sintetizzata in questi termini: atteso che molti sono gli enti i quali usufruiscono di agevolazioni di carattere fiscale; atteso che la materia è, da parecchio tempo, in corso di riordino da parte del Ministero delle finanze, la proroga al 31 dicembre 1962 sembra eccessiva e, allo scopo anche di spingere il Governo a riferire prima, in merito a tutta la materia, si ritiene opportuno che queste agevolazioni fiscali siano limitate al 31 dicembre 1960.

Queste, in sintesi, le ragioni che, presso l'altro ramo del Parlamento, hanno giustificato il mutamento introdotto. Poiché, però, il provvedimento, alla data del 31 dicembre 1959 non poteva ancora essere approvato definitivamente, e poiché fino a quella data erano in vigore le agevolazioni fiscali, il Senato si è trovato nella necessità di aggiungere al testo da noi approvato, un articolo 2 che stabilisce che la legge ha effetto dal 1° gennaio 1960.

Riguardo all'emendamento apportato dal Senato, debbo far presente che, in sede di esame del provvedimento, presso la nostra Commissione, era stato adottato il termine del 31 dicembre 1962 su proposta del rappresentante del Governo, onorevole Valsecchi.

A quanto risulta dal testo del verbale della nostra Commissione l'onorevole Valsecchi aveva detto: « Sarei favorevole ad una proroga pura e semplice delle norme in vigore. Purtroppo accade che, ogni qual volta ci troviamo di fronte a provvedimenti di questo genere, ci mettiamo, per così dire, la mano sul cuore e non facciamo altro che prorogare, senza risolvere veramente nulla.

Nella precedente legislatura il Governo aveva presentato un disegno di legge di delega per poter revisionare tutta la materia delle agevolazioni fiscali, disegno di legge che in questa legislatura è diventato materia di una proposta di legge dell'onorevole Bozzi.

Il Governo, perciò, responsabilmente, dovrebbe dire, di fronte alla proposta di legge che stiamo esaminando, che se vogliamo veramente venire a capo di questo grosso problema, in generale, occorrerebbe solidamente inquadrare questa proposta di legge assieme alle altre cercando di risolvere il problema nel quadro di tutti gli altri, nella opportuna sede, in quanto si dovrebbe approvare un testo unico per il trattamento tributario degli enti morali.

Se si è d'accordo su questa linea, sulla base di una previsione logica, vi è da pensare che a questo si potrà giungere al ter-

mine della attuale legislatura. Tenuto conto che la legislatura è in piedi da un anno e mezzo si potrebbe approvare una proroga di altri tre anni, al termine del quale periodo tutto il problema verrebbe risolto nell'insieme ».

La Commissione aderì alla proposta dell'onorevole rappresentante del Governo ed indicò la data del 31 dicembre 1962.

Al Senato, come risulta dal resoconto verbale, si è verificata una diversa presa di posizione da parte del Governo rappresentato non dal Sottosegretario di Stato Valsecchi, ma dal Sottosegretario di Stato Piola.

TREBBI. Si vede che si tratta di un altro Governo !

PRESIDENTE. Il Sottosegretario per le finanze Piola ha detto: « Vorrei ora esprimere il parere del Governo su questo provvedimento e desidero che rimanga agli atti. Il disegno di legge è stato approvato dalla Camera dei deputati, nonostante il parere contrario del Governo che vede sempre allargarsi l'area dei privilegi fiscali ».

È esattamente quello che non appare dai nostri lavori perché abbiamo contenuto il provvedimento nei termini che abbiamo già visto.

L'onorevole Piola poi così prosegue: « Si rinnovano infatti concessioni temporanee, che sono state date con criteri di temporaneità, e si fanno diventare definitive attraverso una serie di proroghe. Il Governo, dando parere favorevole a disegni di legge di questo genere, si troverà in condizione di non poter più resistere ad altre richieste che verranno probabilmente sollevate per situazioni analoghe.

Mi inchino dinanzi alla volontà del Parlamento, ma desidero rilevare che se continuiamo a prorogare i privilegi fiscali che abbiamo volutamente dato in forma temporanea, veniamo a creare in Italia delle casi di privilegiati e i contribuenti verranno divisi in due categorie: quella dei privilegiati e quella dei non privilegiati ».

Argomento questo che per l'Ente nazionale sordomuti mi sembra un po' eccessivo.

E conclude: « In conseguenza di queste osservazioni, il Governo, come già ha fatto all'altro ramo del Parlamento, esprime parere contrario all'accoglimento di questo disegno di legge ».

Ho voluto dire quanto sopra perché la nostra Commissione viene a trovarsi in una situazione bizzarra. Infatti, una proroga fino al 31 dicembre 1960 è una proroga, in verità, molto modesta tanto che la nostra Commissione si troverà presto dinanzi ad un'altra

proposta di legge di nuova proroga. Questo a meno che non si voglia cominciare dall'Ente nazionale sordomuti ad abolire quelli che dall'onorevole Sottosegretario Piola vengono chiamati privilegi. In questo caso vorrei proporre dei suggerimenti riguardo a settori nei quali sarebbe opportuno incidere profondamente e rapidamente.

Qualora però, la nostra Commissione mutasse nuovamente la data in discussione, si finirebbe con il rinviare nuovamente il provvedimento al Senato, e ne nascerebbe un altro contrasto di opinioni che, in verità, è stato suscitato dall'atteggiamento del Rappresentante del Governo poiché il relatore Ponti aveva espresso parere favorevole al testo dalla nostra Commissione approvato ed aveva insistito fino all'ultimo affinché venisse approvato.

Concludo, quindi, come Relatore, chiedendo, dopo aver constatato questa curiosa manifestazione di difforme volontà del Governo, che la Commissione approvi il provvedimento nel testo pervenuto dal Senato.

Dichiaro aperta la discussione generale.

PASSONI. Concordo con le osservazioni fatte dall'onorevole Presidente, non sono però, personalmente, favorevole alla formula da lui proposta: l'accettazione della legge nel testo approvato dal Senato. Sarebbe prima opportuno che l'onorevole rappresentante del Governo chiarisse esattamente il pensiero del Governo su tale problema. Infatti, nel caso fosse in grado di assicurare formalmente che il pensiero del Governo è quale venne espresso in sede di discussione presso la nostra Commissione, non si porrebbe, al Senato, alcuna difficoltà.

Solo in via subordinata accetterei, quindi, il suggerimento avanzato dall'onorevole Presidente, solo quando, cioè, avessi la sicurezza che il Governo ritiene valido il giudizio espresso al Senato e non quello espresso in questa sede.

Nel caso in cui il rappresentante del Governo riconfermasse il giudizio favorevole al testo da noi approvato che, d'altro canto, risulta dai verbali essere stato da lui stesso sollecitato, non resterebbe altro che rimandare al Senato il provvedimento emendato che brevemente dovrebbe essere ratificato ed approvato.

PRESIDENTE. Desidero informare l'onorevole Sottosegretario di Stato per le finanze, onorevole Valsecchi — che giunge in questo momento — in merito a quanto ho riferito circa la introduzione di una variante apportata dal Senato al testo approvato dalla nostra Com-

missione, che consiste nel ridurre il termine di validità delle agevolazioni fiscali in esame, dal 31 dicembre 1962 al 31 dicembre 1960, e sulla mia conclusione: essere opportuno accettare questa modifica.

Ho però fatto notare una curiosa situazione. Il limite da noi approvato fu introdotto su proposta dell'onorevole rappresentante del Governo come risulta dal verbale della seduta.

Alla Commissione Finanze e tesoro del Senato, invece, altro Rappresentante del Governo (il collega Trebbi ha scherzosamente chiesto se non si trattasse di un altro Governo) ha detto: « Il Governo, come ha già fatto nell'altro ramo del Parlamento, esprime parere contrario all'accoglimento del provvedimento ». Il Relatore alla fine propone, quindi che la proroga fosse limitata al 31 dicembre 1960.

L'onorevole Rappresentante del Governo, presso la nostra Commissione aveva proposto la data del 31 dicembre 1962 perché, diceva, « occorrerebbe solidamente inquadrare questa proposta di legge assieme alle altre cercando di risolvere il problema nel quadro di tutti gli altri, nella opportuna sede, in quanto si dovrebbe approvare una specie di testo unico per il trattamento tributario degli enti morali ».

Ed è questa una idea che ritengo perfettamente logica.

Ed aggiungeva: « Se si è d'accordo su questa linea sulla base di una previsione logica vi è da pensare che a questo si potrà giungere al termine dell'attuale legislatura. Tenuto conto che la legislatura è in piedi da un anno e mezzo, si potrebbe approvare una proroga di altri tre anni al termine del quale periodo tutto il problema verrebbe risolto nell'insieme ».

Tutti si sono dichiarati d'accordo.

Il collega Passoni, ha detto che, se per ipotesi l'onorevole Sottosegretario dichiarasse di essere ancora del parere a suo tempo espresso, l'altro ramo del Parlamento non dovrebbe sollevare eccezioni, specie in considerazione del fatto che il Relatore del Senato era favorevole al termine dalla nostra Commissione proposto.

VALSECCHI, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Mentre ascoltavo l'onorevole Presidente che riassumeva i termini della discussione svoltasi, pensavo che, per fortuna, il mondo è vario.

Vi sono, evidentemente, delle impostazioni e delle interpretazioni diverse.

Dirò che, esaminata in sede ministeriale la proposta di legge in discussione, si era orientati nel senso di opporre un divieto proprio perché, ogni volta che affrontiamo problemi riguardanti esenzioni fiscali, rinnovamento di esenzioni fiscali, diciamo che si tratta di una materia che deve essere sistemata. Però, poi, commossi da ragioni etiche, sociali, religiose, assistenziali, patriottiche, rinnoviamo ogni cosa dimenticando sempre il ribadito proposito di rivedere la materia delle esenzioni fiscali e così, di anno in anno, credo ne siano passati diversi.

Allorquando partecipai alla discussione della proposta di legge Dal Canton, avrei dovuto, perciò, mantenere fede a quella impostazione rigida, senonché le leggi vengono approvate insieme e bisogna rendersi conto del modo di vedere e di pensare della Commissione su certi determinati argomenti.

Potremmo apparire realmente sordi se non avessimo ascoltato come suonavano le campane di destra e come rispondevano quelle di sinistra. Non si può negare che ci siamo trovati di fronte ad un problema, dinanzi al quale non vi era altra soluzione se non quella di compromesso, ragione per cui, prima di ogni altra cosa, ci siamo preoccupati di suggerire l'emendamento testè approvato e cioè che, se si volevano estendere le agevolazioni previste dalla proposta di legge in esame, esse dovevano essere limitate nel tempo. Ma, quanto tempo? Bisognava necessariamente cercare una base logica. Abbiamo cercato di far lavorare in profondità il nostro ufficio studi e sempre più ci siamo convinti che, giunti ad un certo punto, necessitava fare il punto della situazione. Basandoci sulla esperienza acquisita e forti degli argomenti prospettati, ci siamo convinti che per raggiungere l'obiettivo che ci eravamo prefissi sarebbero stati necessari altri due anni di lavoro. Di conseguenza la data limite che volevamo introdurre nel provvedimento poteva essere quella del 31 dicembre 1962. Identica situazione si è verificata presso l'analoga Commissione Finanze e tesoro del Senato. Anche nell'altro ramo del Parlamento, il rappresentante del Governo aveva analoghe istruzioni. Ne è derivato alla conclusione delle discussioni un nuovo spostamento dei termini, questa volta fissati al 31 dicembre 1960. È compito della Commissione stabilire quale delle due date risponda meglio alle esigenze, ma non è difficile prevedere che nel prossimo ottobre non mancherà una richiesta di proroga dei termini, magari al 1961. È l'esperienza stessa che ci autorizza a fare tali previsioni.

Appunto per non mettere la Commissione dinanzi ad un riesame della questione, avevamo ritenuto utile fissare i termini alla fine del 1962. Ora ci troviamo di fronte ad un dilemma: conviene cioè rinviare la proposta di legge al riesame del Senato, oppure conviene mantenere la data in un primo tempo stabilita?

La proposta di legge che viene oggi sottoposta al nostro esame ritengo corrisponda in pieno alle generali aspettative ed è chiaro che rinviandone l'approvazione si creeranno inconvenienti di ogni genere. Stando così le cose, partendo da un punto di vista pratico, converrà approvare la proposta di legge così come è stata formulata dalla Commissione Finanze e tesoro del Senato, salvo poi a ritornarci sopra in novembre, in attesa di una sistemazione più ampia e speriamo definitiva della materia.

MARZOTTO. Concordo perfettamente con il Sottosegretario di Stato Valsecchi sulla necessità di porre termine alle esenzioni fiscali nei riguardi di chicchessia: enti pubblici, privati, assistenziali, religiosi. Naturalmente non bisogna confondere il sordomuto assistito con l'ente preposto ad assisterlo. Il caso pietoso è rappresentato dal povero minorato, mentre nella generalità dei casi non lo è l'ente che lo assiste. Se il Sottosegretario di Stato Valsecchi considera essere il termine del 1960 utile per preparare un rispondente riordinamento di tutti questi enti assistenziali, allora la logica conseguenza è quella di accettare il suggerimento della Commissione di prorogare tale termine al 1962.

Se, invece, si vuole insistere sul termine del 1960, allora occorre che il Governo assuma formale impegno di provvedere entro quel termine e prima che siano presentate altre proposte di rinvio, a quell'ordinamento della materia, come è suo dovere provvedervi.

Appunto in considerazione di ciò non ritengo chiare le dichiarazioni del Sottosegretario Valsecchi susseguenti alla discussione che si è svolta in seno alla nostra Commissione, in quanto o si limitano i privilegi fiscali ed è inutile prorogare i termini, oppure tale limitazione non esiste ed occorre allora una norma disciplinatoria.

PRESIDENTE. L'onorevole Valsecchi ha fatto una questione di cortesia di rapporti con il Senato. Anche egli, infatti, ha fatto intendere con molta discrezione che non ritiene che quanto è previsto nella proposta di legge oggi in esame possa essere definito entro il 31 dicembre 1960. Ma dato che non possiamo

continuamente metterci a fare la navetta fra Camera e Senato, l'onorevole Sottosegretario Valsecchi ha dimostrato di condividere la mia proposta.

FALETRA. Le questioni tutorie rappresentano sempre una politica di anticipo e soprattutto un accentuato desiderio di nobili aspirazioni. Anche l'onorevole Marzotto, con il suo brillante intervento, ce ne ha fornito un saggio quando propugna la soppressione di tutte le agevolazioni. Anche io concordo sulla necessità della revisione della legislazione per quanto riguarda le evasioni fiscali. Ma non è certo su tale terreno che potremo trovare un punto di incontro. Noi facciamo sempre questioni di principio e continuiamo a lasciare immutato il nostro ordinamento tributario che è e rimane uno dei peggiori che esistono al mondo. Questa è la mia opinione, che i fatti hanno più e più volte confermato.

VALSECCHI, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. L'opinione è sempre un fatto personale...

FALETRA. Prima almeno c'era quello turco, ma ora anche la Turchia ha provveduto ad aggiornarlo! Il nostro sistema tributario è ancora informato ai più importanti principi sanciti alla fine del secolo scorso dalla scienza delle finanze. Tali principi sono stati necessariamente superati, ma noi vi siamo rimasti attaccati e non ci siamo accorti di camminare e che è giunto il momento di aggiornare la legislazione con principi nuovi. E la nuova legislazione deve essere improntata ad un grande spirito di praticità e di modernità, cioè corrispondente ai tempi moderni.

In materia fiscale molte sono state le voci levate: talune per condannare, altre per chiedere una revisione. Permettetemi allora di dire che quando l'onorevole Valsecchi si dimostra tanto sicuro di poter ovviare agli inconvenienti sin qui lamentati, è veramente un ottimista. E « deve » esserlo, poiché è giovane. Premesso ciò concordo con la tesi sostenuta dall'onorevole Martinelli di approvare il provvedimento così come è stato portato al nostro esame, poiché, in caso contrario, ci troveremmo dinanzi ad una nuova proposta di legge che ci costringerebbe a nuove discussioni, ovviamente molto laboriose, che non sortirebbe altro risultato che quello di ritardare ancora un provvedimento da molti atteso.

PASSONI. Senza entrare nel merito della interessante discussione e dei principi che l'hanno informata, è facile sostenere che la

bontà di un sistema tributario è data non soltanto dal modo come viene presentato, ma anche da come viene applicato. Pur mantenendo intatte le mie riserve per quanto riguarda la legittimità della formula che è stata elaborata dal Senato, legittimità che mi pare appaia abbastanza chiaramente dallo stesso intervento del Sottosegretario di Stato onorevole Valsecchi, nonostante tali riserve, dichiaro di accettare la proposta formulata dal relatore della proposta di legge in esame, onorevole Martinelli, considerandola come il mezzo migliore per evitare che il provvedimento vada di rimbalzo da una Camera all'altra.

Quando lamentiamo talune insufficienze del nostro lavoro, talune perdite di tempo che constatiamo, tali episodi, tali inconvenienti non sono altro che l'espressione pura di quella situazione che tutti, unanimemente, abbiamo lamentato; vale la pena, anche se non possiamo annullarlo agli effetti pratici, di riprendere il problema, di riesaminarlo, senza peraltro mutarne la sostanza. E con ciò dichiaro di accettare la proposta formulata dal relatore del provvedimento.

MARZOTTO. Concordo anche io con quanto affermato dall'onorevole Passoni, ma gradirei fosse accolto dal Governo un invito ad iniziare e possibilmente portare a termine un approfondito studio per il riordinamento definitivo della materia. Se veramente ci si pone mano con ferma intenzione, anche in Italia la scienza delle finanze può, con i suoi agguerriti studiosi, nel lasso di pochi mesi approntare uno strumento legislativo atto a portare sensibili miglioramenti. Forse non potrà essere perfetto — e del resto la perfezione assoluta non è di questo mondo — ma tale che il Ministro delle finanze potrà egualmente sottoporlo all'esame del Parlamento, sì che nel giro di pochi mesi potrà essere approvato.

Gradirei che su tale mia proposta esprimessero il loro parere ed il rappresentante del Governo e gli onorevoli colleghi.

PRESIDENTE. Prendo atto con piacere che tutti gli onorevoli colleghi sono concordi nell'accoglimento del testo trasmessoci dal Senato e colgo l'occasione per rivolgere all'onorevole Sottosegretario di Stato per le finanze, Valsecchi, il grazie della Commissione per essersi uniformato al nostro stato d'animo, cercando il più possibile, entro i limiti concessigli, di accettare tale stato d'animo ed accogliere quello che è il punto di vista della Commissione.

MARZOTTO. Prego l'onorevole Sottosegretario Valsecchi di dare risposta alla richiesta da me formulata circa la revisione della materia fiscale.

PRESIDENTE. Se l'onorevole Valsecchi me lo consente risponderò io. È stata presentata una proposta di legge per la revisione della materia fiscale. Tale provvedimento è stato assegnato alla nostra Commissione in sede referente e relatore ne è l'onorevole Francesco Napolitano. Lo pregherò di predisporre la sua relazione in maniera tale che possiamo discuterla nel corso della prossima riunione; ma già l'onorevole Valsecchi ebbe a dichiarare che un tale lavoro potrà essere fatto soltanto al termine della presente legislatura ed in sostanza ha ipotizzato tre anni per la raccolta del materiale.

MARZOTTO. Allora, sapendo che vi è una proposta di legge avanzata dall'onorevole Bozzi che può costituire una base di discussione, perché, naturalmente, può essere modificata, ritengo che occorrerebbe fosse esaminata.

PRESIDENTE. Colgo l'occasione per assicurare che sarà posta con sollecitudine all'ordine del giorno.

Poiché nessun altro chiede di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Do lettura dell'articolo unico nel testo già approvato dalla nostra Commissione.

« Agli effetti di qualunque imposta, tassa o diritto in genere stabiliti dalle leggi generali e speciali, l'Ente nazionale per la protezione e l'assistenza dei sordomuti, istituito con legge 12 maggio 1942, n. 889, modificata dalla legge 21 agosto 1950, n. 698, è equiparato alle Amministrazioni dello Stato.

Sono estese ad esso e fino al 31 dicembre 1962 tutte le agevolazioni previste dall'articolo 4 della legge 13 aprile 1953, n. 337 ».

Do lettura dell'articolo 1 nel testo approvato dalla V Commissione permanente del Senato, che pongo in votazione:

« Agli effetti di qualunque imposta, tassa o diritto in genere stabiliti dalle leggi generali e speciali, l'Ente nazionale per la protezione e l'assistenza dei sordomuti, istituito con legge 12 maggio 1942, n. 889, modificata dalla legge 21 agosto 1950, n. 698, è equiparato alle Amministrazioni dello Stato.

Sono estese ad esso e fino al 31 dicembre 1960 tutte le agevolazioni previste dall'articolo 4 della legge 13 aprile 1953, n. 337 ».

(È approvato).

Do lettura dell'articolo 2 approvato dal Senato:

« La presente legge ha effetto dal 1° gennaio 1960 ».

(È approvato).

La proposta di legge sarà, in fine di seduta, votata a scrutinio segreto.

Discussione delle proposte di legge di iniziativa dei deputati Colleoni ed altri: Diritto di opzione per la pensione di guerra ai titolari di rendite I. N. A. I. L. per causa di eventi bellici (227); dei deputati Villa Ruggero ed altri: Conversione in pensione di guerra delle rendite corrisposte per causa di guerra da Istituti assicuratori infortuni sul lavoro (938); e dei deputati Nicoletto ed altri: Facoltà di opzione per la pensione di guerra ai titolari di rendite I. N. A. I. L. o di Enti simili per causa di eventi bellici (1473).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione delle proposte di legge: Colleoni, Biaggi Nullo, Rampa e Belotti: « Diritto di opzione per la pensione di guerra ai titolari di rendita I.N.A.I.L. per causa di eventi bellici; Villa Ruggero, Guerrieri Filippo e Scarascia: « Conversione in pensione di guerra delle rendite corrisposte per cause di guerra da Istituti assicuratori infortuni sul lavoro »; Nicoletto, Brighenti, Bigi, Polano, Borellini Gina e Maglietta: « Facoltà di opzione per la pensione di guerra ai titolari di rendite I.N.A.I.L. o di enti simili per causa di eventi bellici ».

Desidero informare la Commissione che le Commissioni V e XIII si sono espresse con parere favorevole sulla proposta di legge n. 277 e, mentre la V Commissione ha espresso parere favorevole sulle proposte di legge n. 938 e n. 1473, la XIII Commissione ha espresso parere favorevole con osservazioni.

Do lettura del parere di cui sopra: « La Commissione esprime parere favorevole a condizione che con apposita norma siano salvaguardati i diritti acquisiti qualora, come in qualche caso, la rendita infortunistica risulti più vantaggiosa della pensione di guerra. In ogni caso dovrà essere salvaguardato il particolare trattamento dovuto ai titolari di rendita da infortunio occorso in occasione del rastrellamento delle mine ».

L'onorevole Castellucci ha facoltà di svolgere la relazione.

CASTELLUCCI, *Relatore*. Onorevoli colleghi, le tre proposte di legge al nostro esame hanno lo stesso contenuto, si occupano del trasferimento delle rendite conferite a lavoratori che hanno subito infortunio per cause di guerra o ai loro eredi, oggi a carico di Istituti come l'I.N.A.I.L. o le Casse di previdenza marittime od altri, allo Stato con riconoscimento di pensione di guerra perché l'infortunio fu causato da fatti di guerra.

Non mi soffermo sui precedenti delle proposte in esame poiché la legge ha già ammesso il diritto di opzione da parte dei mutilati e invalidi o dei loro congiunti superstiti al diritto alla pensione tanto che, con la legge del 1952 vennero estese tali disposizioni a tutti gli infortunati in dipendenza di rischi di guerra e quindi lo Stato si carica dell'onere del rimborso agli istituti che corrispondono queste rendite quando si continuasse a pagare, da parte di detti Istituti.

La spesa sopportata dal Ministero del tesoro per questi rimborsi è di 900 milioni.

Risulta oggi che sono titolari di rendite dirette 1856 beneficiari tra mutilati ed invalidi, e di rendite indirette — superstiti del caduto — 5771 beneficiari.

La materia fu regolata in termini precisi e definitivi con la legge 10 agosto 1950, n. 648, sul riordinamento delle pensioni di guerra. Ad essa si riferiscono tutte e tre le proposte di legge in esame e particolarmente all'articolo 10 che riconosceva il diritto alla pensione o all'assegno di guerra a tutti i cittadini italiani divenuti invalidi ed alle famiglie dei cittadini italiani morti per qualsiasi fatto di guerra che ne sia stata la causa violenta, diretta ed immediata della invalidità o della morte. La detta legge prevede inoltre che la norma venisse applicata anche al caso della esistenza di un rapporto di dipendenza dell'infortunato dallo Stato e da enti pubblici e ditte private (articolo 11, primo capoverso). Infine concesse a coloro che fruirono di indennità dovute in base alle norme vigenti in materia di assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro ovvero in virtù di contratto, di optare tra l'indennità stessa o la pensione, l'assegno o l'indennità di guerra (articolo 11, secondo capoverso).

Tale facoltà era già stata dalla legge concessa al titolare di rendite dirette o indirette per infortunio causato dalla guerra in stabilimenti industriali oppure da altri lavori connessi al rastrellamento di mine ed ordigni di guerra.

Senonché, taluni optarono per la pensione di guerra; altri, i più, per ignoranza o per

trascuratezza, non fecero l'opzione entro i termini stabiliti dalla legge n. 648 talché oggi, in questa categoria di vittime civili della guerra, abbiamo due sottocategorie: una che ancora percepisce la pensione e gli assegni, da Istituti come l'I.N.A.I.L. o le Casse marittime ed un'altra che, invece, percepisce la pensione dallo Stato, come pensione di guerra. Ciò comporta anche una diversa posizione morale (ed è su questa che si intrattengono anche le relazioni alle tre proposte di legge) in quanto coloro che hanno fatto opzione per la pensione di guerra sono considerati mutilati, o invalidi, o vedove, o orfani di guerra e a tutti gli effetti pensionati di guerra con quanto la legge riserva ai titolari di queste pensioni.

Le tre proposte di legge prevedono quindi due soluzioni: le proposte Colleoni e Nicoletto prevedono la riapertura dei termini per la opzione, riapertura non limitata da un termine nel tempo, per coloro che volessero passare dal trattamento di pensione di Istituti come l'I.N.A.I.L. o le Casse marittime alla pensione di guerra; la proposta Villa Ruggero prevede invece la abolizione dell'istituto della rendita infortunio sul lavoro e l'applicazione pura e semplice nei confronti dei beneficiari, della cennata norma della legge 10 agosto 1950, n. 648.

Ciò ha generato alcune preoccupazioni. Di esse si è fatto interprete l'onorevole Filippo Guerrieri, che è uno dei presentatori della proposta di legge n. 938 e proprio a cagione delle perplessità espresse dai mutilati ed invalidi delle bonifiche campi minati se ne è resa interprete la stessa Commissione XIII nell'esprimere il parere di cui ha dato testè lettura l'onorevole Presidente, che, cioè, qualora ci trovassimo di fronte a un trattamento di maggior favore per questa categoria di infortunati, il trattamento di maggior favore debba essere rispettato.

Tale rispetto è implicitamente conseguito quando si considera la possibilità di opzione senza limiti di tempo. Chi avrà interesse, fruirà della opzione; che non avrà interesse non ne fruirà.

Nella formulazione degli articoli — le tre proposte di legge chiedono la stessa cosa ma la proposta Villa Ruggero mi pare la più completa — di detta proposta, penso sia necessario che la Commissione stabilisca di riaprire il diritto di opzione senza limiti di tempo così da non precludere la possibilità, per chi ne abbia già il diritto, di conseguire trattamento di maggior favore.

III LEGISLATURA — SESTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 10 FEBBRAIO 1960

Non ritengo vi sia altro da osservare se non ricordare che, poiché il Ministero del tesoro rimborsa già, a titolo di rivalsa sia l'I.N.A.I.L. che la Cassa marittima tirrena, la Cassa marittima Adriatica, la Cassa marittima meridionale che sono gli istituti che corrispondono le dette rendite, per un ammontare di 900 milioni iscritto regolarmente nel bilancio del Ministero del tesoro, non ritengo consegua dal provvedimento allo studio, un nuovo onere se non per piccole differenze che riesce a noi ben difficile calcolare. Non posso quindi che raccomandare l'approvazione di un provvedimento che risponde ad una esigenza morale.

Aggiungo che riterrei venisse preso in esame il testo della proposta di legge n. 938 con la modifica già da me prospettata.

PRESIDENTE. L'onorevole relatore, che ringrazio, propone quindi di prendere in esame la proposta di legge n. 938; le altre proposte di legge, quindi, diventano proposte di emendamento.

Dichiaro aperta la discussione generale.

TESAURO, Sottosegretario di Stato per il tesoro. Desidererei avere un chiarimento dall'onorevole relatore. Resto perplesso circa l'affermazione del presupposto che la proposta di legge non comporti onere finanziario.

PRESIDENTE. La V Commissione ha espresso parere favorevole.

TESAURO, Sottosegretario di Stato per il tesoro. Anche quel parere poggia sullo stesso presupposto. Vorrei appunto dall'onorevole relatore chiarimenti sulla premessa che non vi è alcun nuovo onere.

ANGELINO PAOLO. Non è detto nella proposta di legge?

TESAURO, Sottosegretario di Stato per il tesoro. È una ragione di più per chiarire.

PRESIDENTE. L'onorevole rappresentante del Governo pone una questione pregiudiziale, che, invece, è una questione di merito.

Vorrei però far presente, al riguardo, che competente per la copertura, è la V Commissione la quale ha espresso sulle tre proposte di legge, parere favorevole. Questo non toglie che vi possa essere un errore e da qui il diritto di ognuno di far constatare, per esempio, che il provvedimento manca di copertura.

Sentiamo ora, quanto verrà ad esporci al riguardo l'onorevole relatore.

CASTELLUCCI, Relatore. Ho già detto che per n. 1856 beneficiari di rendita diretta e n. 5771 beneficiari di rendita indiretta, lo Stato rimborsa ai quattro Istituti ai quali ho accennato, la somma di lire 900 milioni, spesa annua iscritta in bilancio.

Le tre relazioni che accompagnano le proposte di legge concordano nell'affermare che il tesoro non subirà un aggravio di spesa; io ho precisato che non vi sarà un aggravio sensibile di spesa. Vi è sì una differenza di maggiore spesa ma contenuta almeno pare, nel limite di qualche decina di milioni.

Ora, atteso l'alto scopo morale che informa il provvedimento ed il bisogno economico di parificare queste rendite, è sembrato a me, non essere necessario di intrattenere la Commissione su questo tema che era stato superato dalla Commissione V Bilancio.

Si tratta, comunque, dalle notizie in mio possesso, di un onere che su 900 milioni, non supera, anzi, è al di sotto del 10 per cento. Pare si aggiri sui 60-70 milioni. Avevo del resto, nella mia relazione, accennato che una piccola differenza vi era.

FALETRA. Concordo pienamente con le argomentazioni esposte dall'onorevole Relatore, solo vorrei porre due questioni.

Le tre proposte di legge praticamente riflettono lo stesso problema e sostengono la stessa tesi; proporrei quindi, poiché si tratta di trovare la migliore formulazione, che le tre proposte di legge venissero abbinate e venissero chiamate col nome dei tre primi presentatori.

Per quanto riguarda la formulazione, ritengo che la proposta n. 1473 sia la più chiara in quanto ripristina senza porre limiti di tempo, la facoltà di opzione, lasciando liberi gli interessati di optare per l'una o per l'altra pensione.

L'onorevole Relatore è favorevole alla proposta di legge Villa Ruggero che a me sembra più involuta.

CASTELLUCCI, Relatore. Non ho nessuna difficoltà a accettare l'esame della proposta n. 1473.

FALETRA. Per quanto riguarda la copertura, l'onorevole Sottosegretario ha voluto appuntare lo sguardo sul problema della copertura, l'onorevole Relatore ha detto che si tratta di una lieve differenza.

Una differenza, quindi, c'è, ma ritengo che potremmo superare tale questione senza ulteriori remore, cioè senza farne una questione di principio perché, se volessimo andare alla questione di principio, vorrei chiedere all'onorevole Tesauro a che punto è il conto di questo capitolo di bilancio.

TESAURO, Sottosegretario di Stato per il tesoro. L'onorevole Faletra sa che anche questa questione è superata.

Ella sa che il Governo, per essere deferente verso il Parlamento, ha, in qualche occasione

per una situazione finanziaria di lieve entità, finito col rimettersi pur riaffermando la sua posizione.

Ella sa pure che questa situazione non è stata superata in altra sede e che i progetti di legge, pur essendo stati approvati dai due rami del Parlamento, sono stati restituiti alle Camere. Questa situazione è stata rilevata in sede di controllo di legittimità costituzionale prima della promulgazione di una legge.

Desidererei quindi conoscere se è proprio opportuno, per una proposta di legge per la quale credo che il Governo verrà incontro come ha dimostrato di fare in tante altre occasioni, per una proposta di legge che merita considerazione, così almeno mi pare di rilevare, affrontare una questione che porta al seppellimento più o meno onorario della proposta stessa.

Lei sostiene che la questione è ormai superata ed io, invece, affermo che è sempre aperta.

FALETRA. Nel capitolo che riguarda le pensioni di guerra esisterà bene una forma di copertura !

TESAURO, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Certamente; ma tale forma di copertura non è ritenuta adeguata: quando si afferma « si può ricavare da questo capitolo del bilancio » lo si dice tanto per avere un punto di riferimento.

FALETRA. La verità è che l'imbarazzo in cui si trova la nostra Commissione è determinato dal fatto che non esiste una situazione aggiornata dei consuntivi, né tanto meno una situazione aggiornata dei capitoli. Se tali consuntivi fossero aggiornati sarebbe più facile dire « ai maggiori oneri derivanti dal presente provvedimento si farà fronte con gli stanziamenti previsti nel capitolo *x* ». Ma questo è un... segreto di Stato che viene gelosamente mantenuto dal Governo e particolarmente dal Ministro del tesoro. È appunto questo il punto cruciale della discussione: sino a quando il potere legislativo non avrà la possibilità di controllare, oserei dire giorno per giorno, la situazione dei vari capitoli del bilancio, è evidente che penderemo sempre dalle labbra del Ministro del tesoro o addirittura dalla Ragioneria generale dello Stato.

TESAURO, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Ma a loro volta, tanto la Ragioneria generale dello Stato quanto il Ministero del tesoro sono diciamo, alla mercé del ritmo travolgente della vita finanziaria, per cui molte volte, anche volendolo, non hanno alcuna possibilità di fornire dei dati.

Pretendere poi dal Ministro del tesoro che fissi l'attimo fuggente e venga in Commissione per chiarire proposta di legge per proposta di legge, è come voler chiedere al Ministro di fissare il tempo. Mi sembra troppo !

FALETRA. Sono difficoltà che, entro certi limiti, possono anche essere superate. Però l'onorevole Sottosegretario Tesoro non ha risposto alla mia domanda: un aggiornamento dei capitoli dei bilanci deve essere fatto e se magari non giorno per giorno o mese per mese, magari ogni trimestre, particolarmente per quanto si riferisce al consuntivo del bilancio scorso.

Ritengo quello da me prospettato l'unico modo per dare sostanza e concretezza al lavoro della nostra Commissione, poiché ogni interpretazione astratta dell'articolo 81 della Costituzione porta a frenare ogni e qualsiasi iniziativa del Parlamento.

TESAURO, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Ma non è questa da lei sostenuta, la interpretazione da me data alle sue parole.

FALETRA. Il problema di fondo è e rimane quello da me prospettato. Se per un più approfondito esame della questione è necessario ricorrere ad un rinvio del provvedimento in esame, in modo da consentire la precisazione dei termini della spesa ed i capitoli del bilancio cui attingere, ben venga tale rinvio.

ANGELINO PAOLO. Vorrei far notare all'onorevole Sottosegretario Tesoro che solo due delle proposte di legge al nostro esame si riferiscono ad opzione ad un trattamento dell'I.N.A.I.L. e pensionistico; l'altra, invece, trasferisce alle pensioni di guerra quelli che sono oggi considerati infortunati civili. Se si vuole giungere alla unificazione di queste tre proposte di legge, fermo restando il concetto dell'opzione, è impossibile prevedere *a priori* quale sarà il numero di coloro che opteranno per l'una piuttosto che per l'altra soluzione. Come, del resto, è impossibile prevedere il numero di coloro che chiederanno la revisione della propria pensione per ottenere l'aggravamento o per un'altra ragione qualsiasi (naturalmente se verranno riaperti i termini è impossibile prevedere anche il numero di coloro che chiederanno oggi la pensione di guerra).

Il capitolo delle pensioni di guerra non può essere fisso: si tratta di una spesa mobile, molto mobile e ciò spiega anche il perché la V Commissione non abbia sollevato eccezioni. Ciò dovrebbe confortarci perché la Commissione Bilancio è considerata — perdonate l'espressione — il mastino della finanza. Prego

quindi gli onorevoli colleghi di approvare il provvedimento al nostro esame.

PRETI. Ritengo equa, quale logica soluzione del problema che viene posto al nostro esame, l'applicazione di quella proposta di legge che ripristina il diritto di opzione, che per le note ragioni ad un certo momento venne a scadere. Si verificherà, in tal caso, una analoga situazione a quella che venne a registrarsi per le vedove di guerra: la vedova di guerra di un ufficiale in servizio permanente effettivo può infatti scegliere fra la pensione privilegiata di guerra e la pensione ordinaria, usufruendo di quella dalla quale trae maggiore vantaggio. Non mi sembra giusto ora stabilire che tutte le pensioni sono pensioni di guerra e mettere tutti nel medesimo calderone, il che potrebbe creare situazioni controproducenti. Per quanto riguarda l'osservazione in materia finanziaria fatta dall'onorevole Sottosegretario al tesoro, ritengo che l'abbia fatta per dimostrare la sua acutezza giuridica della quale non possiamo non dargliene atto. Purtroppo, però, noi dobbiamo limitare il nostro esame al piano pratico di realizzazione.

TESAURO, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. L'onorevole Preti non dovrebbe avere ragione di dubitare delle mie argomentazioni: sarei sceso immediatamente dopo, se non fossi stato interrotto, sul concreto!

PRETI. Voglio rammentare, comunque, che quando al nostro esame fu portata la questione degli statali, il Ministero delle finanze sostenne che vi era una copertura di 90 miliardi. In realtà la copertura c'era, sì, ma limitata a soli 35 miliardi. In quella occasione avrei dovuto prendere la parola, ma preferii astenermi.

A mio modo di vedere oggi un problema di copertura non esiste: per le pensioni di guerra, infatti, oggi si spendono circa 300 miliardi e la eventuale differenza che deriverebbe con l'applicazione dei provvedimenti che oggi sono ai nostro esame, dovrebbe essere di circa 300 milioni; è una differenza che non si nota, come giustamente ha fatto notare l'onorevole Angelino Paolo poiché sono sempre in atto spostamenti nei preventivi dovuti alla morte dei beneficiari, alla accettazione da parte degli organi competenti delle richieste di adeguamento, per cui una previsione esatta è impossibile farla.

A differenza dell'Istituto nazionale delle assicurazioni i cui attuari eseguono i calcoli delle probabilità con una esattezza che stupisce ed il giorno in cui dicono « x miliardi » si può essere certi che tra la cifra preventivata

e quella effettiva la differenza è minimissima, il Ministero del tesoro, in ragione ai calcoli che deve compiere per i decessi che si verificano fra coloro che godono di trattamento di pensione, lavora su dati piuttosto approssimativi.

Stabilito che una differenza di due o trecento milioni non ha importanza sostanziale, si potrebbe varare il provvedimento così come è stato sottoposto al nostro esame, magari precisando che la sua applicazione non comporta alcun maggiore onere per lo Stato.

Prego l'onorevole Sottosegretario Tesoro di non sollevare troppe eccezioni magari sostenendo che viene violato l'articolo 81 della Costituzione poiché potrei rammentargli che quando, per un certo provvedimento, si verificò una differenza di decine di miliardi, si finse di non accorgersene! Trattandosi di una opera altamente umanitaria potrei anche concludere: per l'economia nazionale cosa rappresentano 200 milioni?

PRESIDENTE. Considerato che tutti gli onorevoli colleghi sono concordi sulla opportunità di rinviare il proseguimento della discussione e l'approvazione della proposta di legge al nostro esame, per consentire un più concreto ed approfondito studio del provvedimento all'ordine del giorno, mi permetto di non considerare chiusa la discussione generale.

Mi sia consentito, ora, esprimere anche la mia opinione: innanzi tutto debbo rilevare con soddisfazione la concorde volontà degli onorevoli colleghi di arrivare ad un unico provvedimento che contempli la facoltà di opzione per la pensione di guerra ai titolari di rendite o agli eredi dei deceduti per causa di eventi bellici.

Occorre o meno la copertura per quanto stabilito dalla proposta di legge al nostro esame? Evidentemente sì, poiché si parla di miglioramento del trattamento di cui usufruiscono i superstiti o gli eredi. È pure evidente che il miglior trattamento futuro non può corrispondere ai 900 milioni che fanno ora carico al bilancio per il trattamento attuale. Il « quanto », ai fini della copertura della spesa, per il momento non interessa. Anche se consideriamo che si tratta di ripristinare una norma che ha cessato di essere in vigore e prevista con le disposizioni della legge del 1950, dovremmo sempre provvedere alla nuova copertura. La commissione presieduta dall'onorevole Paratore ha già redatto la relazione che è in corso di stampa: si tratta di una relazione estremamente interessante, che chiarisce magnificamente parte dei problemi

interpretativi dell'articolo 81 della Costituzione.

Ma io che ho raccolto la trasparente allusione del Sottosegretario Tesauro, mi associo alla preghiera al Governo di coloro che sono intervenuti nella discussione, di voler esaminare quella che è la quantità di maggiore spesa da coprire informandoci il più presto possibile sui mezzi coi quali il Governo intende fronteggiarla.

Non posso continuamente invocare lo strumento classico che è quello della nota di variazione, anche perché, di fronte ad un provvedimento di questo genere, non sono in grado di dire se occorrono 100 o 500 milioni di più, ma spero che il Governo trovi la copertura senza chiedere a noi di indicare fiscalmente i mezzi.

Così stando le cose, come membro di questa Commissione, mi associo alla richiesta di un rinvio che mi auguro veramente breve. D'altro canto, vigilerò io stesso perché il provvedimento non venga tolto dall'ordine del giorno.

Non credo vi siano altre questioni di principio che debbano essere affrontate con voti che vedono una maggioranza da una parte ed una minoranza dall'altra; risolta la questione di cui sopra, quindi, non resterà che stabilire il miglior testo da dare alla proposta di legge.

Desidero conoscere se l'onorevole rappresentante del Governo è d'accordo.

TESAURO, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Ringrazio l'onorevole Presidente e rilevo con ammirazione l'impostazione da lui data al problema che risponde a quelle che sono le esigenze, non solo del Parlamento, ma anche del Governo e do atto che con grande comprensione, egli ha colto il punto fondamentale della questione da me sollevata. Non era una questione scientifica tendente a dimostrare un virtuosismo giuridico come si è compiaciuto affermare l'onorevole Preti.

PRETI. Lo dicevo in tono ammirativo!

TESAURO, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. È, invece, una questione essenzialmente pratica. I proponenti di tutte e tre le proposte di legge, sono d'accordo nel fatto che bisogna dare non più la cifra ad esempio, di 100, ma una cifra maggiorata, a seconda degli appetiti dei proponenti stessi (appetiti che, come ha posto in rilievo l'onorevole Presidente, si riferiscono al senso filosofico del vocabolo, non nel senso volgare della parola). Ora, quando si desidera una somma maggiorata, si ha l'obbligo di indicare anche il modo di provvedere alla relativa spesa che, come

opportunitamente precisava l'onorevole relatore, può essere di entità più o meno rilevante.

Con grande concretezza, quindi chiedo che, prima di inoltrarsi nella discussione, si mettesse il Governo in condizione di precisare l'ammontare della spesa e le possibilità di provvedere.

Non credo di aver fatto, con questo, alcuna impostazione scientifica, trascendentale o filosofica della materia ma resto stupito nel constatare come si possa, in questa occasione, addebitare anche al Governo, di avere, in altra occasione, indicato una copertura non sufficiente. Se lo avesse fatto, il Governo sarebbe venuto incontro a quello che era il desiderio del Parlamento, in quel momento, di provvedere ad ogni costo a determinate esigenze.

Sarebbe quindi stata una finzione perdonaibile se a quella finzione si fosse ricorso ma escludo nella maniera più assoluta che tale finzione sia stata attuata.

ANGELINO PAOLO. Lo ha dichiarato il Ministro delle finanze!

TESAURO, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. È cosa che fu largamente denunciata, però i fatti hanno dato la prova documentale che non era rispondente alla realtà.

Ho finito e, come sempre, mi auguro di poter mantenere la promessa fatta; la Commissione mi deve dare atto che, ogni volta che si è rinviata una discussione in attesa che venisse indicata la copertura, si è da parte mia adempiuto all'impegno assunto.

PRESIDENTE. Ritengo si possa rimanere d'accordo in questi termini: la discussione dei provvedimenti in esame è rinviata, viene lasciata aperta la discussione generale ed i provvedimenti verranno mantenuti all'ordine del giorno nella attesa che l'onorevole rappresentante del Governo possa portare delle proposte concrete.

Se non vi sono obiezioni così può rimanere stabilito.

(Così rimane stabilito).

Discussione della proposta di legge di iniziativa dei deputati Buttè e Berloff: Modifica della legge 31 marzo 1955, n. 176, concernente agevolazioni fiscali all'Ente nazionale assistenza agenti e rappresentanti di commercio E. N. A. S. A. R. C. O. (1519).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione della proposta di legge d'iniziativa dei deputati Buttè e Berloff: « Modifica della legge 31 marzo 1955, n. 176, concernente agevolazioni fiscali all'Ente nazio-

nale assistenza agenti e rappresentanti di commercio (E.N.A.S.A.R.C.O.) ».

Del provvedimento sono io stesso relatore; e riferirò quindi brevemente.

La proposta di legge in esame ha, nella sostanza, per oggetto, una proroga *sine die* delle agevolazioni fiscali di cui l'Ente nazionale assistenza agenti e rappresentanti di commercio (E.N.A.S.A.R.C.O.) gode attualmente e godrà fino al 20 aprile 1960.

Nel 1955 sono state accordate all'E.N.A.S.A.R.C.O. particolari agevolazioni fiscali aventi per oggetto i contratti e gli atti di questo Ente, il quale ha tra l'altro il fine di introitare i mezzi che dovranno finanziare il trattamento di quiescenza dei rappresentanti di commercio. In base alle norme attualmente in vigore, quindi, gli atti e i contratti dell'Ente soggetti a registrazione, sono gravati della sola tassa fissa di registro ed ipotecaria.

È evidente però che, esaminando la presente proposta di legge, si incontrino, da parte della nostra Commissione, gli stessi temi e problemi già incontrati nell'esame della proposta di legge Dal Canton Maria Pia: cosa cioè si deve fare nei confronti delle agevolazioni fiscali di diverso tipo, congerie veramente numerosa e molto varia, di cui godono enti ed istituti, godimento giustificato da funzioni di carattere sociale o di altro genere che essi istituti ed enti svolgono.

I presentatori della proposta di legge in esame, giustificano la loro richiesta affermando che la conferma permanente del beneficio tributario dovrebbe essere concessa in quanto nel 1955 fu all'E.N.A.S.A.R.C.O. nuovamente riconosciuto il carattere sociale in virtù della attività che esso svolge e della importanza da esso assunta sul piano nazionale, proprio in ragione delle funzioni previdenziali ed assistenziali assolute a favore dei componenti la categoria.

Siamo, in definitiva, di fronte ad un ente ad esclusivo carattere previdenziale ed assistenziale e per esso si chiede non una proroga temporanea delle agevolazioni già concesse e che sono per scadere ma che esse non abbiano più un limite nel tempo.

Abbiamo già incontrato proposte di tale genere e molte altre ne incontreremo; dovremo cioè esaminare con sempre maggior frequenza provvedimenti legislativi di proroga di tutta questa multiforme congerie di esenzioni fiscali; dovrei quindi concludere: in attesa che la materia venga regolata organicamente, si propone di accordare una proroga limitata nel tempo. In ogni caso, non

proporrei mai che la proroga che attualmente è temporanea divenisse definitiva. Vorrei però, prima di esprimere un parere, sentire l'avviso dell'onorevole rappresentante del Governo che non ho avuto prima il tempo di consultare. Dichiaro aperta la discussione generale.

VALSECCHI, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Signor Presidente, con l'esperienza che le deriva dalla lunga pratica della Commissione e dei suoi problemi ella ha già risposto, sia pure in forma dubitativa, alle domande che si è posto nella sua qualità di relatore.

Ci troviamo di fronte ad un Ente che non è proprio assimilabile a quello considerato nella proposta di legge Dal Canton Maria Pia, testé esaminata.

Basterebbe infatti la semplice osservazione che l'Ente nazionale sordomuti vive di contributi statali cioè siamo, in questo caso, dinanzi a delle posizioni veramente assistenziali che poggiano su un nuovo concetto di assistenza che è l'assistenza erogata attraverso i fondi dello Stato, mentre l'Ente nazionale assistenza agenti e rappresentanti di commercio vive a mezzo dei contributi dei propri aderenti versati per raggiungere determinate finalità a carattere previdenziale ed assistenziale.

Debbo notare che quando sorse l'E.N.A.S.A.R.C.O. cioè quando nel 1939 ottenne il riconoscimento giuridico quale ente di diritto pubblico a norma della legge 3 aprile 1926, n. 563, non godeva di nessuna agevolazione e solo nel 1955 si stabilì di concedere delle agevolazioni limitate agli atti soggetti a registrazione.

La Camera ritenne di risolvere quella richiesta in forma positiva e diede un termine di cinque anni. Noi qui siamo dinanzi al fatto di voler trasformare questa eccezione — data per un termine stabilito — addirittura in un principio. È come se volessimo — attraverso un provvedimento di questo genere — valutare il criterio che l'ente di diritto pubblico debba essere esente oggi da alcune imposte, domani da altre imposte. I colleghi apprezzeranno la gravità di una cosa simile. Vi possono essere momenti in cui siamo portati ad agevolare la vita di un ente attraverso questa strana misura della esenzione tributaria o fiscale; ma mi domando: se, per esempio, l'ente volesse investire in beni immobili i suoi capitali, perché la compra-vendita di questo ente deve essere esente da imposte di registro? Comunque sia, ritengo che la Commissione, la Camera, anche se a un certo punto ha fatto una concessione con carattere di eccezionalità, vorrà considerare che questa eccezione non si

può consolidare in un principio permanente di esenzione.

Vorrei far notare che se dovessimo approvare un rinnovo della concessione o addirittura una esenzione senza limiti, la Commissione si troverebbe di fronte a una lunga serie di proposte di questo genere tendenti ad allargare l'esenzione a tante altre aziende che oggi non si sarebbe nemmeno in grado di enumerare.

Mentre sono stato particolarmente sensibile allorché si sono chieste agevolazioni per l'Ente nazionale dei sordomuti — proposta di legge Dal Canton — non mi sentirei di poter condividere una analoga sensibilità verso l'E.N.A.S.A.R.C.O. proprio perché fra il primo e il secondo c'è una grande differenza. Pertanto vorrei invitare i colleghi, al di là di ogni rinvio, a voler non accogliere la proposta.

PRETI. Io sono contrario, in linea di massima, alle esenzioni fiscali. Ritengo che molte di quelle che si concedono anche oggi non siano giustificate. Penso che le agevolazioni da concedere — esenzioni no — siano quelle dirette ad incrementare lo sviluppo economico della produzione e non mi pare che le esenzioni fiscali per l'E.N.A.S.A.R.C.O. rientrino in tale categoria. D'altra parte dobbiamo considerare che se noi accettiamo la proposta di legge che oggi esaminiamo, non possiamo dire di no a nessun'altra simile.

BIMA. Anch'io sono d'accordo completamente con quello che ha detto il rappresentante del Governo.

Vorrei però aggiungere un'osservazione e fare una proposta, se è possibile. Io credo che la maggior parte dell'attività della nostra Commissione viene consumata proprio dall'esame di provvedimenti diretti a provocare agevolazioni o esenzioni fiscali e naturalmente legiferando così a spizzico non si riesce ad avere un'idea generale del problema e non sempre si riesce a differenziare le agevolazioni utili da quelle inutili.

Io per principio sono contrario alla costituzione di Sottocommissioni, ma ho visto che altre Commissioni hanno adottato l'istituto delle Sottocommissioni proprio per procedere con organicità nella legislazione di carattere agevolativo. Sarei del parere, pertanto, che la nostra Commissione nominasse una Sottocommissione a cui sia demandato il compito di esaminare tutte le proposte di legge che riguardano agevolazioni ed esenzioni fiscali; in questo modo veramente le questioni saranno studiate, approfondite e comparate e il nostro lavoro semplificato.

In particolare dichiaro il mio pieno consenso alle dichiarazioni fatte dal rappresentante del Governo.

ANGELINO PAOLO. Apprezzo la proposta dell'onorevole Bima diretta a coordinare la materia delle esenzioni fiscali.

Pur avendo valutato le dichiarazioni del rappresentante del Governo, ritengo di dover fare delle precisazioni. Ci sono state delle categorie di lavoratori — e la proposta di legge che stiamo esaminando riguarda due categorie di lavoratori: gli agenti e i rappresentanti di commercio — i quali hanno ottenuto notevoli benefici e anche contributi da parte dello Stato (per esempio i coltivatori diretti per l'assistenza e la previdenza e poi gli artigiani). Qui non si chiedono contributi allo Stato, si chiede soltanto la parificazione dell'ente ad altri istituti che operano in questo settore della previdenza.

La Sottocommissione proposta dall'onorevole Bima dovrebbe appunto valutare quanto si fa per alcune categorie e quanto non si fa per altre; altrimenti creeremmo una categoria di figli legittimi e altre categorie di figli illegittimi. Se vogliamo arrivare alla parità di diritti e di doveri, dobbiamo effettivamente compiere uno studio con organicità e con razionalità.

Dichiaro perciò di accettare la proposta della nomina della Sottocommissione incaricata di studiare la questione: quando si sarà visto quello che è stato concesso e non concesso, potremo con conoscenza di causa pronunciare anche sulla richiesta che è oggi al nostro esame.

PRESIDENTE. Prima di dare la parola ad altri, vorrei rispondere, distinguendo due posizioni nella mia risposta: per la prima parte risponderò come Presidente, per la seconda come relatore.

Come Presidente della Commissione debbo dare una risposta alla proposta fatta dall'onorevole Bima di istituzione di una Sottocommissione alla quale demandare l'esame di tutte le proposte di legge che hanno per oggetto esenzioni o agevolazioni di carattere fiscale. La proposta dell'onorevole Bima è stata echeggiata dall'onorevole Angelino, mi è parso, in modo diverso. L'onorevole Bima accennava ad una Sottocommissione che operasse permanentemente in quel campo; se non ho afferrato male, nella esposizione dell'onorevole Angelino si auspica una Sottocommissione che esamini il problema nel suo complesso. Debbo dire il mio parere, subordinato però alle decisioni della Commissione.

Non sono favorevole a spezzare l'unità di vedute della Commissione: la mia esperienza come membro della Sottocommissione della Commissione Finanze e tesoro per diversi anni ed anche per riflessi che mi giungono circa l'attività delle Sottocommissioni di un'altra Commissione, non sono tali da invogliarmi a proporre di istituire anche qui una Sottocommissione, e ne dico le ragioni brevissimamente. La valutazione di una parte dei membri della Commissione, non è la valutazione dell'insieme della Commissione. Gli impegni nostri sono numerosi e quello che avviene in questo momento in cui il numero dei presenti arriva appena alla metà dei componenti della Commissione, si ripeterà nella Sottocommissione ed allora vi sarà una tale esiguità nel numero dei commissari che veramente quel giudizio che daranno nella sostanza non si può definire un giudizio collettivo in senso pieno. Non solo, ma avverrà — come purtroppo può avvenire anche oggi — che si istituiscano delle « giurisprudenze » diverse fra settore e settore e mi pare che un tal modo di lavoro, anche se invogliante al fine di sgomberare il tavolo della Commissione come organo pieno, collegiale, nella sostanza rompe quell'unità di responsabilità che a mio giudizio deve essere una delle cose da tutelare maggiormente. L'unità di responsabilità non vuole dire uniformità di vedute, ben inteso.

Anche a voi capiterà chissà quante volte di vedere un problema in un modo oggi, e in modo diverso risolverlo se non proprio domani, qualche mese dopo. Ma è sempre la Commissione che nella pienezza dei suoi diritti valuta una situazione in un modo o in un altro secondo i momenti diversi.

BIMA. Vorrei completare il mio pensiero: la Sottocommissione dovrebbe avere l'incarico di studiare il problema e di inquadrarlo senza distrarre la decisione e la discussione in sede di Commissione.

PRESIDENTE. Non so se oggi possiamo deliberare in merito dato che l'argomento non è all'ordine del giorno, ma sotto questo punto di vista non ho alcuna difficoltà ad accogliere la proposta. Non so se la Sottocommissione debba essere composta di undici o tredici membri al fine di assicurare la rappresentanza di tutte le forze politiche. Comunque la questione sarà dalla Presidenza della Commissione attentamente studiata.

Chiusa questa parentesi intervengo ora come relatore in merito alla proposta di legge che stiamo esaminando.

I proponenti hanno costruito la loro proposta non soltanto sul precedente della legge

31 marzo 1955, ma l'hanno fondata sullo statuto dell'Ente nazionale assistenza agenti e rappresentanti di commercio, il cui articolo 2 dice: « L'Ente nei confronti delle categorie rappresentate si propone fini di istruzione professionale e di assistenza sociale », poi aggiunge: « potranno essere costituite separate gestioni con appositi regolamenti ». Questo riconoscimento avvenne il 6 giugno 1939, ma sedici anni dopo, nel 1955, si trovò che date queste finalità gli atti e i contratti dell'Ente nazionale assistenza agenti e rappresentanti di commercio fossero soggetti a registrazione a tassa fissa perché, si disse, trattasi di un Ente che ha per fine l'assistenza sociale e l'istruzione professionale. Detto Ente acquisì poi altre finalità di amministrazione di quei fondi non esigui — fortunatamente! — che costituiscono la garanzia del trattamento di invalidità e di quiescenza.

Ora comprendo benissimo le considerazioni che ha fatto l'onorevole Sottosegretario Valsecchi. Veramente bisogna ad un certo momento enunciare i principi delle esenzioni fiscali, perché effettivamente per gli atti di amministrazione di quel patrimonio un'esenzione fiscale così concepita potrebbe essere eccessiva anche se, per quel che mi risulta, tale agevolazione esiste per i massimi istituti previdenziali italiani. Detto questo anche io debbo riconoscere che sono già perplesso a proporre una proroga per un quinquennio, mentre sono contrario a una proroga senza limiti. Non so se sia il caso, questa volta prendendo esempio dalla decisione del Senato, di accordare una proroga fino al 31 dicembre di quest'anno, raccomandando ancora che questa materia sia poi oggetto di un esame generale.

A proposito dell'esame generale, debbo ricordare ai colleghi che c'è uno dei nostri colleghi — l'onorevole Roselli — che nella scorsa legislatura riferendo su un disegno di legge che riguardava la delega al Governo per il riordinamento della materia ebbe a compilare una relazione veramente pregevole. Mi permetto di suggerire ai colleghi di rileggerla. Da quella relazione venne fuori che il concetto di esenzioni e agevolazioni fiscali ha una estrema varietà di realizzazione nella legislazione italiana (e vorrei dire anche nei sei paesi della Comunità: io vedo da vicino a Strasburgo questa materia e posso dire che in Francia, Germania, Olanda, Belgio, non si è meno prolifici di noi in materia di agevolazioni fiscali). Dunque, la relazione Roselli fu così vasta e mise in vista dimensioni così ampie del problema che probabilmente pro-

prio per questo la Commissione non pervenne mai a una decisione.

Ho detto questo perché ad un certo momento anche il tema delle esenzioni fiscali dobbiamo valutarlo per settori. Dobbiamo prendere in considerazione le imposte dirette per le quali l'esenzione può essere in funzione di determinati principi; dobbiamo prendere in considerazione le imposte indirette e così di casi anche per le agevolazioni.

Concludo come relatore dicendo che mi affido a quella che sarà la decisione della Commissione, perché è così forte la presenza della veste di Presidente che non so sentirmi libero come relatore di proporre nemmeno la proroga per un quinquennio.

NAPOLITANO FRANCESCO. È un rinvio ?

PRESIDENTE. Non sono del parere di un rinvio.

TREBBI. Siamo d'accordo con lei.

NAPOLITANO FRANCESCO. Credo che la questione debba essere impostata così.

In relazione alla proposta Bima e alla successiva proposta Angelino che sottolineano un po' il problema, io credo che dobbiamo veramente sospendere ogni esame in materia di esenzioni ed agevolazioni fiscali sempre se la Commissione deciderà di formare la Sottocommissione di studio. Dopo che la Sottocommissione avrà presentata una relazione ampia, precisa, possibilmente non troppo analitica, ma che sia ben chiara, potremo passare a quelle che sono le proposte particolari. Per ora dobbiamo sospendere qualsiasi decisione sulle singole proposte. Ci sono categorie che hanno già ottenuto agevolazioni ed esenzioni, mentre altre potrebbero essere trattate non alla stessa stregua. È urgente esaminare il problema nella sua interezza per poter esaminare poi i singoli provvedimenti in corso o che saranno presentati.

Piuttosto solleciterei la Presidenza a voler porre in votazione la proposta Bima, cioè nominare la Sottocommissione di studio in modo che fra qualche settimana la Commissione possa avere elementi precisi.

PRESIDENTE. Ho fatto presente che, siccome la proposta non era all'ordine del giorno, era chiaro che la questione si poneva come « comunicazione del Presidente ». Alla prossima seduta, in sede legislativa, cioè venerdì, avrei messo questa proposta all'ordine del giorno e avremmo potuto decidere in merito. Oggi questa decisione non mi pare possibile.

NAPOLITANO FRANCESCO. Mi sembra che la volontà generale sia quella di non concedere nuove esenzioni senza aver studiato

bene il problema. Poi, c'è anche la proposta dell'onorevole Bozzi.

PRESIDENTE. Desidero far presente che nell'entrante settimana — così spero — il collega onorevole Napolitano Francesco, relatore, riferirà in merito alla proposta di legge Bozzi, della quale si è parlato nella prima parte della seduta. Ora vi è una proposta dell'onorevole Napolitano, che dice: siccome si è discusso della costituzione di una sezione della nostra Commissione alla quale deferire i provvedimenti che saranno esaminati in Commissione Finanze e tesoro, aventi per oggetto « esenzioni e agevolazioni fiscali », la proposta è questa: sospendere oggi l'esame di questo provvedimento e rinviarlo, una volta che la Commissione avesse accolto il principio della costituzione di una Sottocommissione, alla Sottocommissione. Io, però, come relatore, non sono d'accordo.

Se nessuno chiede la parola sulla richiesta di rinvio, pongo in votazione la proposta di rinvio.

(È approvata).

Seguito della discussione della proposta di legge di iniziativa dei deputati Soliano ed altri: Esenzione dall'imposta di bollo degli atti, documenti e scritti necessari per l'ammissione alle scuole medie inferiori (1264).

PRESIDENTE. In merito alla proposta di legge: « Esenzione dall'imposta di bollo degli atti, documenti e scritti necessari per l'ammissione alle scuole medie inferiori » do la parola al relatore onorevole Curti Aurelio.

CURTI AURELIO, *Relatore*. La proposta di legge n. 1264 era stata da noi esaminata già in due occasioni. Si era convenuto che, sul piano decennale per la scuola, esisteva un articolo che conteneva una proposta di legge analoga, anzi forse più ampia. Successivamente la discussione, sapendo che il documento era stato trasmesso dalla Presidenza del Senato alla Camera, si era sospesa. Il disegno di legge presentato dal Governo, che conteneva, all'articolo 33, la proposta, durante l'iter dei lavori della Commissione ed i lavori in aula, ha avuto questo esito: mentre la VIII Commissione del Senato aveva proposto di mantenere il testo identico, l'aula non ha inserito nel testo definitivo la norma contenuta nell'articolo 33.

Nel merito, ci eravamo tutti trovati d'accordo e quindi, riallacciandomi a quanto esaminato poco fa dalla Commissione, riterrei di poter affermare che formalmente tale proposta tratta di una esenzione; sostanzial-

mente, però, il concetto era ed è un altro, e cioè che per la scuola d'obbligo si ha una caratteristica per cui si va al di fuori da un sistema di corresponsione di servizio da parte dello Stato. Il servizio di obbligo è un servizio di carattere generalizzato, per cui non è soggetto a tassazioni. Quindi, se si parte da questo criterio, evidentemente non si può, non si dovrebbe neanche entrare nel concetto di esenzione. Sul merito mi pare che tutti quanti eravamo d'accordo. Ora si tratta di vedere il sistema in concreto. Approvare una proposta di legge fuori del piano della scuola, oppure rientrare nel disegno di legge originale, riproponendo ciò che è stato eliminato dal Senato? Dal punto di vista dell'ordinamento complessivo, sarebbe meglio che in quella legge organica sulla scuola vi fossero tutte le norme riguardanti il settore.

Riteniamo, quindi, che sarebbe meglio rientrare nel merito del piano della scuola; ma qui si tratta di vedere se, di fronte ad un disegno di legge presentato dal Governo e passato in una delle Camere e ad un emendamento soppressivo di un articolo approvato da un altro ramo del Parlamento, con la proposta pervenuta dal Senato rientri anche in esame il disegno di legge originario stesso. Se questo è valido, tanto vale riferirsi al piano della scuola; ove non fosse valido, sarebbe conveniente approvare la proposta di legge in modo che questa faccia il suo *iter* e non vada a confluire nell'altra questione, il che significherebbe poi un ritorno della discussione al Senato. Quindi credo che sarebbe più opportuno approvare la presente proposta di legge.

VALSECCHI, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Confesso, che ho saputo soltanto adesso che il Senato ha inviato alla Camera il provvedimento relativo al cosiddetto Piano della scuola, con la soppressione delle norme relative alle esenzioni dalla imposta di bollo. Qui sorge, pregiudizialmente, una questione di procedura, perché noi, l'ultima volta che abbiamo preso in esame la proposta di legge Soliano, avevamo detto di rinviarne l'esame ai sensi dell'articolo 133 del nostro regolamento, ed esattamente ai sensi del secondo comma di questo articolo. Quindi avevamo sospeso l'esame della proposta di legge Soliano proprio perché avevamo acquisito consapevolezza che, su materia identica, pendeva, presso l'altro ramo del Parlamento, un disegno di legge di iniziativa governativa.

Questo disegno di legge ora viene qui. A me sembra irrilevante il fatto che il disegno di legge presentato dal Governo sia stato

emendato in un modo o nell'altro da parte del Senato stesso. Esiste obiettivamente il fatto che abbiamo sospeso l'esame perché là si discuteva materia identica, e quella Camera ha manifestato la sua volontà, ed è stata una volontà negativa rispetto al preventivo disegno di legge ministeriale, ma l'atto in sé rimane. Quindi credo che la questione che ha portato la Commissione a rinviare l'esame di questa proposta, ai sensi dell'articolo 133, rimanga viva; altrimenti dovremmo prevedere un altro articolo che dicesse: qualora però l'altro ramo del Parlamento deliberasse in modo tale da alterare profondamente la identità, si potrebbe dare via libera alla discussione sospesa. Siccome non esiste, e giustamente, un comma di questo genere, se abbiamo già rinviato la discussione, non mi pare che oggi sia sufficiente motivo per modificare quella delibera presa, il fatto che dal Senato ci arrivi il disegno di legge emendato.

PRESIDENTE. La materia identica, di cui parla il regolamento, come può essere intesa? In relazione alla proposta di legge al nostro esame, non in relazione all'esame dell'altro ramo del Parlamento. La proposta di legge dell'onorevole Soliano dice: « Esenzione dall'imposta di bollo degli atti, documenti e scritti necessari per l'ammissione alle scuole medie inferiori ». Siccome l'articolo 33 del testo del disegno di legge diceva, al secondo comma: « Con effetto dallo stesso anno scolastico 1959-60 sono abrogate, per la parte che concerne le scuole di cui al precedente comma, le disposizioni che prevedono tasse per l'immatricolazione, frequenza, ammissione, esami, rilascio di diplomi, nonché contributi di qualsiasi genere » abbiamo ritenuto che in questa dizione vastissima fosse inclusa tutta la materia avente per oggetto la proposta di legge n. 1264. Noi non possiamo, la identità di materia, a mio avviso, raffigurarla in tutta la vastità del disegno di legge n. 129 « Piano per lo sviluppo della scuola », ma raffigurarla solo in materia di tasse di bollo, contemplata dall'articolo 33. Ma l'articolo 33 non è stato approvato. Allora, non essendo stato approvato, siamo nel caso della seconda parte di questo secondo comma, dove si dice: « L'esame stesso non avrà più luogo se nel frattempo sia trasmesso alla Camera il progetto già approvato dal Senato » ?

A me parrebbe che debba essere interpretato così: se nel frattempo l'altro ramo del Parlamento ha deliberato in questa materia, noi non possiamo deliberare; ma se l'esame ha voluto dire la esclusione di questa materia,

siamo nel caso della delibera che ci impedisce di riprendere in esame la materia, o è cessata la materia identica?

VALSECCHI, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Noi avevamo ravvisato la identità di materia tra il testo presentato e l'articolo 33. Su che cosa avevamo basato il nostro giudizio? Sulla esistenza del disegno di legge. Ed allora credo che abbiamo operato giustamente sospendendo l'esame. Ritengo che la preclusione rimanga sempre.

SOLIANO. Si può dire materia identica questa? La proposta che abbiamo presentato riguarda la legge sul bollo e non riguarda il Piano della scuola. L'articolo 33 ha un contenuto che non tocca questa questione, perché noi parliamo della legge sul bollo. Sono del parere, quindi, che non si tratti di materia identica a quella del Piano della scuola.

RESTIVO. È vero che la Camera è stata chiamata oggi a deliberare sullo schema che è stato approvato dal Senato, ma questo schema è sempre sorretto da una proposta governativa, che seppure superata dalla delibera del Senato, continua ad esercitare una sua efficacia, nel senso che quella proposta, attraverso questa modifica, non è che è venuta ad essere completamente riassorbita nella delibera. Tanto ciò mi sembra vero, che non si applica a questa norma quella disposizione per cui non si può, entro sei mesi, ripresentare ad una Camera la stessa materia che è stata oggetto di una esplicita delibera. Siamo nella fase di un processo formativo della legge, che non si è concluso e che ha vari stadi. Il primo è quello della proposta governativa o parlamentare, il secondo è quello della delibera di uno dei rami del Parlamento; ed anche se formalmente è questo il testo che viene oggi all'esame della Camera, non credo che questo faccia perdere di efficacia a quel precedente giuridico che è la proposta, a cui si ricollega la delibera del Senato.

Per queste ragioni, ritengo che non possiamo oggi affrontare una delibera su questa materia.

FALETRA. Esprimo le mie perplessità sulla decisione che la Commissione prese a suo tempo nell'abbinamento della proposta Soliano con la questione del Piano della scuola.

L'articolo del regolamento parla di identica materia; evidentemente questa è una formulazione generica, che però non può essere ulteriormente allargata da noi. È chiaro che quando si parla di materia, si intende dire qualcosa di specifico.

Scendendo nell'analisi della materia, la questione del bollo non era neanche prevista; quindi, dovremmo proprio forzare questa interpretazione di una identica materia da immettere in quel Piano della scuola, e che nel Piano della scuola non c'è.

Per queste considerazioni, credo che non sia utile tener conto della deliberazione della Commissione nella precedente discussione. Noi dovremmo fare una piccola finzione, la finzione di non aver mai rinviato questo provvedimento e di esaminarlo come se ora venisse al nostro esame per la prima volta, perché credo che sia il modo migliore per correggere quella interpretazione troppo estensiva, del contenuto dell'articolo 33.

Anche perché il relatore si è espresso favorevolmente nel merito, io credo che a questo punto sia utile, trattandosi di una questione di esenzione di imposta di bollo, approvare la proposta di legge senza indugio.

PRESIDENTE. Ora qui bisogna andare a riflettere sulle finalità vere della norma: evitare la discussione contemporanea sulla stessa materia, da parte di due rami del Parlamento. Adesso vi è questa situazione: un ramo si è espresso su disegno di legge, che è stato ora affidato alla Commissione competente primaria: la Commissione Pubblica Istruzione. Noi abbiamo qui il disegno di legge nel testo approvato dal Senato. Tra questo disegno di legge e la proposta di legge che stiamo esaminando non vi è contrasto di materia. Dunque a me pare, valutando la sostanza del regolamento, eccessiva una interpretazione in forza della quale, quello che al Senato è stato estinto, sia estinto anche qui. Per cui, ai fini del nostro lavoro, a me pare che, preso atto che il Senato ha mutato il testo governativo e ne ha mandato uno dove non c'è nulla riguardante la proposta di legge Soliano, la nostra libertà di esame sia rinata.

CURTI AURELIO, *Relatore*. Io credo che sarebbe necessario invocare l'articolo 15 del Regolamento, in quanto esiste un organo specifico nel Parlamento, per la interpretazione del Regolamento stesso, che è la Giunta del regolamento. Noi potremmo trovarci domani, prendendo una strada o l'altra, in un conflitto anche con la Presidenza. Pertanto mi sembrerebbe opportuno deferire l'interpretazione della questione alla Giunta del regolamento e quindi poter procedere, successivamente, con speditezza.

PRESIDENTE. Vorrei fare una proposta: noi, deliberando in sede di parere, potremmo affidare l'incarico al relatore di proporre un emendamento che iscriva nel testo del di-

III LEGISLATURA — SESTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 10 FEBBRAIO 1960

segno di legge riguardante il Piano della scuola, il contenuto della proposta di legge Soliano.

Potrebbe anche non essere accolta questa nostra espressione di parere condizionato; ma in questo caso rimarrebbe impegnativo per noi della Commissione di riprendere l'esame della proposta di legge Soliano e di deliberare. Questa però non è una soluzione regolamentare; è una soluzione che lascia da parte la questione interpretativa e che crea un *modus* qualsiasi di prosecuzione.

FALETRA. Noi verremmo però ad operare con un notevole ritardo perché non è da escludere che la Camera voglia apportare degli emendamenti al Piano della scuola. Ella sa bene che questo non è un disegno di tutto riposo. Vi sarà una lunga discussione e vi potranno essere degli emendamenti che farebbero ritornare il disegno di legge al Senato.

Noi dobbiamo operare immediatamente: approviamo la proposta Soliano. Non dobbiamo rinviare la questione alla Giunta del regolamento. La sua soluzione, onorevole Presidente, pregiudicherebbe in un certo modo l'*iter* di questa proposta che noi pensiamo invece debba essere portata avanti.

Io pregherei gli onorevoli colleghi della Commissione di dare intanto queste agevolazioni, perché questo non incide se non per un motivo estetico sul Piano della scuola. Quando poi si discuterà del Piano della scuola, si potranno apportare altri miglioramenti.

È evidente che se la Commissione non fosse di questo parere, se cioè respingesse questa proposta di legge, vorrebbe dire che dovremmo rinviare alla Giunta del regolamento, perché questa risolverebbe alcuni problemi di interpretazione e lascerebbe aperta la via per la discussione della proposta di legge.

PRESIDENTE. La proposta principale dell'onorevole Faletra è quella di passare all'esame del provvedimento. La subordinata, per il caso che la Commissione decidesse diversamente, è di prospettare immediatamente alla Giunta del regolamento il caso di interpretazione.

Io sono pienamente d'accordo su quella che è la sua subordinata, vale a dire che nella ipotesi che la Commissione non fosse d'avviso di procedere alla delibera sulla proposta di legge Soliano, immediatamente si faccia richiesta alla Giunta del regolamento di esprimere la interpretazione autentica del caso.

Al Senato, in aula non è stato posto in votazione l'emendamento soppressivo dell'articolo 33.

VALSECCHI, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Basta che ci sia la identità, qualunque sia la sorte del progetto.

ANGELINO PAOLO. A me sembra assolutamente strano che il Senato abbia deliberatamente soppresso una disposizione che attua la Costituzione. Per questo affermo che dovremmo procedere per conto nostro, per non obbligare i ragazzi a pagare l'istruzione obbligatoria (dovrebbero pagare, proseguendo su questa strada, anche per compiere il servizio militare!); e se poi qualcuno constaterà che vi è stata una violazione da parte nostra, allora se ne potrà poi discutere.

L'essenziale è che non si obblighi chi è tenuto al servizio scolastico a pagare anche delle tasse. Questa la ragione per cui debbo sostenere non soltanto la proposta di legge ma anche la proposta — molto sensata — del Relatore. E intanto procediamo: vuol dire che se delle eccezioni sorgeranno, se ne riparlerà a suo tempo.

PRESIDENTE. Ho già fatto presente che accoglievo senz'altro la seconda richiesta — quella che ho chiamato subordinata — di deferire alla Giunta del regolamento la decisione della questione. Ritengo pertanto che possa rimaner stabilito che sarà richiesto alla Giunta del regolamento di esprimersi su questa questione, facendo anche presente che siccome si tratta di materia che la nostra Commissione dovrebbe trattare in costanza di altro provvedimento, la Giunta del regolamento dovrebbe esprimersi in materia con sollecitudine, nel più breve tempo possibile.

(Così rimane stabilito).

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto della proposta di legge esaminata nella seduta odierna.

(Segue la votazione).

Comunico il risultato della votazione a scrutinio segreto della seguente proposta di legge:

DAL CANTON MARIA PIA ed altri: « Agevolazioni ed esenzioni fiscali in favore dell'Ente nazionale sordomuti » (1022-B):

Presenti e votanti	33
Maggioranza	17
Voti favorevoli	33
Voti contrari	0

(La Commissione approva).

III LEGISLATURA — SESTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 10 FEBBRAIO 1960

Hanno preso parte alla votazione:

Albertini, Angelino Paolo, Audisio, Bensi, Bigi, Bima, Calasso, Castellucci, Curti Aurelio, Faletra, Giglia, Grilli Giovanni, Landi, Longoni, Malfatti, Martinelli, Matteotti Gian Carlo, Monasterio, Montanari Silvano, Napolitano Francesco, Passoni, Patrini, Pieraccini, Pigni, Preti, Raffaelli, Restivo, Rossi Paolo Mario, Russo Vincenzo, Scarlato, Tantalò, Trebbi e Zugno.

È in congedo:

Mitterdorfer.

La seduta termina alle 13,30.

IL DIRETTORE
DELL'UFFICIO COMMISSIONI PARLAMENTARI
Dott. FRANCESCO COSENTINO

TIPOGRAFIA DELLA CAMERA DEI DEPUTATI